



### IN QUESTA EDIZIONE

1. Le principali novità fiscali del Decreto Sostegni bis

**1**

### **Le principali novità fiscali del Decreto Sostegni bis**

Per tutti i clienti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), scaricabile in internet al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-in-Gazzetta-Ufficiale-il-Decreto-Sostegni-bis.aspx>.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

<b>Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Articolo 1 D.L. 73/2021</b>	<p>È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita IVA attiva alla data del 26.05.2021.</p> <p>Il nuovo contributo spettante verrà accreditato automaticamente sullo stesso conto corrente già indicato in sede della richiesta del contributo a fondo perduto relativo al Decreto Sostegni, senza che sia necessaria un'apposita domanda/istanza.</p>
	<p>In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.</p> <p>La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.</p>

<p><b>Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa Articolo 1 D.L. 73/2021</b></p>	<p>Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;</li> <li>b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e fino a Euro 400.000;</li> <li>c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1 milione;</li> <li>d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni;</li> <li>e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni.</li> </ul> <p>Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;</li> <li>b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e fino a Euro 400.000;</li> <li>c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1 milione;</li> <li>d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni;</li> <li>e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni.</li> </ul> <p>Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le LIPE potranno presentare l'istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.</p> <p>Saremo comunque noi ad assisterVi nel calcolo di questo contributo e/o nella valutazione circa la convenienza di questa alternativa/integrazione.</p>
<p><b>Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d'esercizio Articolo 1 D.L. 73/2021</b></p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).</p> <p>Sempre al MEF è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l'individuazione dell'ammontare del contributo.</p> <p>L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di tale contributo a fondo perduto aggiuntivo</p>
<p><b>Fondo per il sostegno alle attività</b></p>	<p>È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del</p>

<p><b>economiche chiuse</b> <b>Articolo 2 D.L.</b> <b>73/2021</b></p>	<p>D.L. 19/2020 (cioè per le misure restrittive da COVID-19 imposte mediante il citato decreto-legge). Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto.</p>
<p><b>Contributo imprese comuni sciistici</b> <b>Art. 3 D.L. 73/2021</b></p>	<p>A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 è stato istituito un fondo con una dotazione di € 800 milioni destinato alla concessione di contributi a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. In particolare, spetta a imprese turistiche di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 79/2011, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad appositi provvedimenti delle singole Regioni/Province.</p>
<p><b>Credito d'imposta locazioni 2021</b> <b>Articolo 4 D.L.</b> <b>73/2021</b></p>	<p>Il D.L. 73/2021 interviene sulla disciplina del credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) secondo due linee direttrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proroga al 31.07.2021 del credito d'imposta a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;</li> <li>- proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 ed estensione ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a Euro 15 milioni nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li> </ul> <p>La proroga di cui al secondo punto è caratterizzata (ad eccezione delle nuove attività avviate dal 01.01.2019 per cui tale condizione di accesso non si applica) da una nuova modalità di calcolo del criterio del calo del fatturato: l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 01.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 01.04.2019-31.03.2020.</p>
<p><b>Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere</b> <b>Articolo 7 comma 5</b></p>	<p>Il D.L. 73/2021 dispone la proroga di un anno (al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022) del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 79 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto). È previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 100 milioni per l'anno 2022; vista la modesta dotazione di tale fondo si reputa che andrà o a riparto o con la metodica del click-day.</p>
<p><b>Credito d'imposta giacenze dei settori tessile e moda</b> <b>Articolo 8 comma 1</b></p>	<p>Il D.L. 73/2021 proroga e potenzia il credito d'imposta per contenerne gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, della moda e degli accessori di cui all'articolo 48-bis, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proroga al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;</li> <li>- potenziamento del tetto di spesa a Euro 95 milioni per l'anno 2021 e stanziamento di Euro 150 milioni, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2022;</li> <li>- introduzione dell'obbligo di comunicazione all' AdE;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- termine di emanazione del D.M., che definisce i criteri di individuazione dei settori economici ammissibili, fissato al 15.06.2021;</li> <li>- termine di emanazione del Provvedimento del Direttore dell'AdE, che definisce modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, fissato al 25.06.2021.</li> </ul>
<b>Proroga del periodo di sospensione della riscossione Articolo 9 D.L. 73/2021</b>	È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, tali pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
<b>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo Articolo 10 D.L. 73/2021</b>	<p>Il D.L. 73/2021 dispone la proroga del credito d'imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all'articolo 81 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021.</p> <p>È previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a Euro 90 milioni per l'anno 2021.</p>
<b>Misure di sostegno al settore sportivo Articolo 10 D.L. 73/2021</b>	Viene incrementata la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
<b>Misure per il sostegno alla liquidità Articolo 13 D.L. 73/2021</b>	Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l'altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi in materia di finanziamenti bancari trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).
<b>Plusvalenze da cessione di partecipazioni Articolo 14 D.L. 73/2021</b>	<p>Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.</p> <p>Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.</p>
<b>Note di credito Iva e procedure concorsuali Articolo 18 D.L. 73/2021</b>	<p>Viene prevista la modifica dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti ora essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, dove prima invece poteva venire emessa a fine procedura concorsuale).</p> <p>Questa nuova disposizione si applica alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26.05.2021.</p>
<b>"Ace innovativa" Articolo 19 D.L. 73/2021</b>	Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio - sia da utili 2020 non distribuiti come anche da conferimenti di liquidità - è riconosciuto un rendimento nozionale con

	<p>applicazione di un'aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta e non come di consueto pro-rata-temporis nel caso di caso di conferimento di liquidità.</p>
<p><b>Credito d'imposta beni strumentali Articolo 20 D.L. 73/2021</b></p>	<p>Il D.L. 73/2021 amplia le casistiche di fruizione in unica soluzione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, aggiungendo il comma 1059-bis all'articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prima limitata ai soggetti con ricavi/compensi inferiori a Euro 5 mio.</p> <p>Il credito è compensabile in un'unica quota annuale, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, con riferimento agli investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in beni materiali ordinari (diversi da quelli inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016);</li> <li>- effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.</li> </ul> <p>Gli investimenti in beni immateriali ordinari (diversi da quelli inclusi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016) restano fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni.</p>
<p><b>Aumento limite annuo crediti compensabili tramite il modello F24 Articolo 22 D.L. 73/2021</b></p>	<p>È aumentato, per il solo anno 2021, a € 2 milioni il limite annuo dei crediti d'imposta/contributi compensabili mediante modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.</p>
<p><b>Nuovo credito d'imposta farmaci innovativi Art. 31</b></p>	<p>Il D.L. 73/2021 introduce un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano progetti di R&amp;S in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini.</p> <p>Il credito ammonta al 20% dei costi sostenuti dal 01.06.2021 al 31.12.2030 (con un massimale di credito di Euro 20 milioni annui per beneficiario) in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari, come indicati dall'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spetta anche alle imprese residenti o alle S.O. che svolgono attività su commessa estera;</li> <li>- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo alla maturazione del credito;</li> <li>- è fiscalmente irrilevante;</li> <li>- non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sottoforma di credito d'imposta R&amp;S (ad esempio, il credito R&amp;S ex articolo 1, comma 200, L. 160/2019).</li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione Articolo 32 D.L. 73/2021</b></p>	<p>Il D.L. 73/2021 riconosce un credito d'imposta per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sanificazione degli ambienti di svolgimento dell'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;</li> <li>- somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);</li> <li>- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</li> <li>- acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);</li> <li>- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).</li> </ul> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l'anno 2021.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;</li> <li>- è fiscalmente irrilevante.</li> </ul> <p>I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</p>
<p><b>Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</b> <b>Articolo 42 D.L. 73/2021</b></p>	<p>Viene riconosciuta un'ulteriore indennità di Euro 1.600 ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021.</p> <p>La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità; per tali indennità consigliamo di rivolgerVi ad un patronato per poter fare la richiesta.</p>
<p><b>Indennità per i collaboratori sportivi</b> <b>Articolo 44 D.L. 73/2021</b></p>	<p>Viene riconosciuta un'indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.</p>
<p><b>Differimento versamento prima rata IVS 2021</b> <b>Art. 47 D.L. 73/2021</b></p>	<p>A favore di artigiani/commercianti è stato disposto la proroga al 20.08.2021 del termine di versamento della prima rata dei contributi IVS 2021. La proroga interessa i già menzionati soggetti tenuti al versamento scaduto il 17.05.2021 con un reddito 2019 non superiore a Euro 50.000,00 che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Questo vale anche in relazione ai soci di società di persone o Srl in trasparenza, dove la verifica della riduzione del fatturato va fatta in testa alla società.</p>
<p><b>Agevolazioni acquisto prima casa da parte di persone con un'età inferiore ai 36 anni</b> <b>Art. 64 D.L. 73/2021</b></p>	<p>Il beneficio è collegato alla sussistenza di un duplice requisito: anagrafico e reddituale.</p> <p>Infatti, potranno fruire dell'esenzione i giovani che non abbiano ancora compiuto i 36 anni nell'anno di stipula del rogito per l'acquisto dell'immobile agevolato, a patto che abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore ai Euro 40.000.</p>

	<p>Il beneficio di cui in oggetto è applicabile ai rogiti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2022.</p> <p>Nel dettaglio, la misura prevede l'esenzione dalle imposte di registro, Iva ipotecarie e catastali a favore dei giovani che acquistino immobili da adibire a prima casa di abitazione e, dunque, per inciso, non ricompresi nelle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e definiti dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986. La medesima esenzione si applica con riferimento all'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 D.P.R. 601/1973 sui finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui alla norma in commento.</p> <p>L'agevolazione si applica anche agli atti traslativi o costitutivi dei diritti di nuda proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione relativi alle medesime prime case.</p> <p>Nel caso in cui la transazione sia soggetta ad IVA, oltre all'esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è previsto un ristoro pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, sotto forma di credito d'imposta attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato. Il credito d'imposta potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; potrà, inoltre, essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ma la norma prevede espressamente che tale credito non possa in ogni caso essere richiesto a rimborso.</p> <p>Va detto che la norma in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza da dette agevolazioni, prevede il recupero delle imposte dovute e degli interessi, nonché l'irrogazione di sanzioni in misura analoga a quanto statuito per l'ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa ai sensi della nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Tur e dell'articolo 20 D.P.R. 601/1973.</p>
<p><b>Bonus pubblicità al 50% su tutti gli investimenti pubblicitari 2021 e 2022 Art. 67 D.L. 73/2021</b></p>	<p>Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari, riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, viene previsto per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 50% del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolati, quindi non solo per quelli sulla stampa, ma anche su radio e TV.</p> <p>Per l'accesso all'agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare mediante l'apposito modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;</li> </ul>

	<p>– la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.</p> <p>Viene inoltre disposto che per l'anno 2021 la comunicazione telematica di accesso al credito debba essere presentata nel periodo compreso tra il primo e il 30 settembre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il primo e il 31 marzo 2021. La dichiarazione sostitutiva dovrebbe essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022.</p>
<p><b>Proroga del credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive 2021</b></p>	<p>Vengono estese a tutto il 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 (come convertito poi in legge) relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche/Srl sportive dilettantistiche. Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere il relativo credito d'imposta del 50% se la sponsorizzazione ammonta ad un importo annuo pari ad almeno Euro 10.000.</p>



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo e-mail: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
www.bureauplattner.com

